

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 23/2013

17 Giugno 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MAGGIO 2013

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Maggio 2013. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Maggio 2013 è pari a **0,906690** e l'indice Istat è **106,90** (invariato rispetto al mese precedente).

LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO BASATO SULLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE QUALORA IL CONTRIBUENTE, NEL CONTRADDITTORIO CON L'UFFICIO, RIFIUTI UNA TRANSAZIONE E NON FORNISCA ADEGUATE PROVE CIRCA L'INAPPLICABILITA' DELLE RISULTANZE STATISTICHE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 11633 DEL 15 MAGGIO 2013.

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 11633 del 15 maggio 2013**, ha statuito che è **legittimo l'accertamento effettuato sulla base dei**

parametri, laddove il contraddittorio non abbia dato esito positivo a causa del rifiuto del contribuente di accettare una proposta di riduzione avanzata dall'Ufficio, senza tuttavia, che lo stesso contribuente avesse fornito, in quella sede, altre prove della inapplicabilità dei parametri al caso concreto.

Il caso, sottoposto al vaglio di legittimità della Corte nomofilattica, aveva avuto inizio dalla notifica di un accertamento a carico di **un contribuente**, il quale, al termine della fase del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, **aveva rifiutato una proposta di transazione fiscale con riduzione del reddito accertato e aveva richiesto di procedere secondo una normale attività di accertamento ritenendo che lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello dedotto in base ai criteri degli studi di settore costituisse una presunzione semplice senza requisiti di gravità.**

I giudici di prime cure avevano accolto tale tesi affermando che **lo scostamento dagli studi di settore risultava insufficiente ai fini dell'accertamento in mancanza di altri riscontri.**

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione.

Orbene, **gli Ermellini**, con la sentenza *de qua*, uniformandosi ad una precedente giurisprudenza della stessa Corte (*cf.* SS. UU. n. 26635/2009) **hanno accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria** (ri) affermando il principio di diritto secondo il quale: *"la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza **non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività,** ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con **il contribuente che ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione della propria impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards.** L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo **il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente."***

In base al principio suddetto, i giudici nomofilattici hanno confermato l'accertamento dell'Ufficio.

AI FINI DELLA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE NON RILEVA LA VALUTAZIONE PENALISTICA DEL FATTO ASTRATTAMENTE COSTITUENTE REATO, DOVENDOSI EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE AUTONOMA DEL CASO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12232 DEL 20 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12232 del 20 Maggio 2013**, ha confermato che **la gravità del comportamento del dipendente**, ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giusta causa, **deve esser compiuta tenendo conto esclusivamente dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario** che lega il datore di lavoro al lavoratore.

Nella vicenda in esame, **la Corte di Appello di Milano**, si era pronunciata sulla domanda di un lavoratore proposta nei confronti del datore di lavoro ed avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli per giusta causa.

All'uopo, la Corte del merito, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, **aveva accolto le doglianze del lavoratore ritenendo che il licenziamento** intimato, per aver questi rivolto al collega di lavoro la frase "*Ti metto in un pilastro*", concerneva un fatto che, avuto riguardo al suo concreto svolgimento, così come risultante dalle istruttorie **non integrava** - con riferimento anche ai precedenti disciplinari e alle previsioni contrattuali - **una giusta causa od un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.**

Inoltre, rilevava la Corte territoriale, **il diverbio litigioso non era stato seguito da vie di fatto e non aveva arrecato grave perturbamento.**

Avverso la sentenza in esame **ha proposto ricorso la società datrice di lavoro sostenendo l'erroneità della sentenza** sul rilievo che **la minaccia**, integrando un reato formale di pericolo, **va valutata ex ante a prescindere dall'effettivo verificarsi in concreto della turbativa.**

Orbene, **la Suprema Corte, ritenuti infondati i motivi proposti**, ha preliminarmente **ribadito**, che, **ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare** irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, **non rileva la valutazione penalistica del fatto** né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, **doendosi effettuare una valutazione autonoma** in ordine alla **idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa** o giustificato motivo soggettivo del recesso alla base del ricorso.

L'apprezzamento della gravità del comportamento del dipendente, ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giusta causa, **deve esser compiuta alla stregua della ratio dell'articolo 2119 c.c.** e cioè, tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore.

In nuce, **"stabilire se nel fatto commesso dal dipendente ricorrano o meno gli estremi di una giusta causa di licenziamento ha carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba darsi a fini penali"**.

INAMMISSIBILE L'APPELLO DEL CONTRIBUENTE CHE NON ABBA DEPOSITATO COPIA DELL'ATTO, NON NOTIFICATO TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO, PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 13121 DEL 27 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 13121 del 27 maggio 2013**, ha stabilito che **è inammissibile l'appello del contribuente che non ha depositato copia dell'atto, non notificato tramite ufficiale giudiziario**, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

IL FATTO

Un contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che dichiarava inammissibile l'appello dallo stesso proposto per mancato adempimento dell'onere di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto 546/92, nel periodo aggiunto dall'articolo 3-bis, del D.L. 203/2005, secondo il quale ***"ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata"***.

In pratica, l'appellante, qualora proponga il ricorso in appello, *brevi manu* o a mezzo posta, deve assolvere all'ulteriore adempimento di depositare una copia dello stesso presso la segreteria della CTP che ha emesso la sentenza oggetto di gravame.

La ricevuta del deposito deve poi essere allegata al fascicolo del gravame.

Tale adempimento è prescritto a pena di inammissibilità dell'appello, rilevabile anche d'ufficio.

Orbene, i **Giudici di Piazza Cavour**, *non condividendo il gravame dei contribuenti, con la sentenza de qua, dopo aver osservato che non appare dubitabile che, ai sensi*

dell'art. 53, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992, l'appello, qualora non ne venga deposita copia presso la segreteria della CTP, sia inammissibile, salvo che l'appellante non lo abbia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, hanno chiarito che la ratio della suddetta norma è quella di dare tempestiva notizia dell'impugnazione al giudice di primo grado, al fine di impedire una erronea attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Ciò per il duplice obiettivo perseguito dal legislatore, e cioè:

- *di non gravare la segreteria del giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi (perché successivi alla costituzione in giudizio dell'appellante) e organizzativamente onerosi;*
- *di assicurare la tempestività e la completezza della comunicazione dell'impugnazione, proprio ponendola a carico dell'appellante.*

Infine, gli Ermellini hanno anche osservato che nessuna norma in materia di contenzioso tributario né del processo civile (eventualmente applicabile, in virtù del richiamo dell'articolo 1, D. Lgs 546/1992), pone a carico delle segreterie un onere di comunicazione alle parti del processo degli adempimenti necessari a evitare la sanzione dell'inammissibilità dell'atto introduttivo del grado di giudizio.

LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRESCINDE DAL *NOMEN IURIS* ATTRIBUITO DALLE PARTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12572 DEL 22 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12572 del 22 maggio 2013**, ha statuito che al fine della corretta qualificazione del rapporto di lavoro è irrilevante il *nomen iuris* attribuito dalle parti essendo necessario verificare la reale sussistenza degli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato e le singole circostanze di fatto.

Nel caso *de quo*, un medico, occupato presso una clinica con un contratto di lavoro autonomo, adiva la magistratura per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

I Giudici di merito accoglievano le doglianze del lavoratore in entrambi i gradi di giudizio.

La clinica ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno sottolineato come al fine di qualificare correttamente la prestazione lavorativa sia del tutto irrilevante il *nomen iuris* attribuito dalle parti. L'analisi del Giudice, investito

della querelle, deve soffermarsi sulla sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato (*id.* assoggettamento al potere direttivo del superiore gerarchico, rispetto di un orario di lavoro, inserimento nei turni di servizio e nell'organizzazione aziendale).

Pertanto, atteso che nel caso di specie la prestazione del medico era **eterodeterminata** e che lo stesso **non subiva alcun rischio di impresa essendo del tutto privo di una (seppur minima) struttura imprenditoriale**, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato del sanitario con la clinica.

L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE GENUINA RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIATO AL RISCHIO DELL'IMPRESA ED ALLA "VITA SOCIETARIA".

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12564 DEL 22 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12564 del 22 maggio 2013**, ha (ri) statuito che **gli elementi essenziali del contratto di associazione in partecipazione sono la partecipazione del prestatore di lavoro agli utili e (salvo patto contrario) alle perdite ed il suo diritto a ricevere il rendiconto dell'attività societaria.**

Nel caso *de quo*, l'INPS, a seguito di un accesso ispettivo, emetteva verbale di accertamento riconducendo due contratti di associazione in partecipazione nell'alveo del lavoro subordinato con conseguente recupero contributivo.

I Giudici di I grado, aditi dall'azienda, annullavano la conseguente cartella esattoriale.

La Corte territoriale, ribaltando completamente il deliberato di prime cure, avallava la richiesta dell'Ente previdenziale.

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, aditi dall'azienda per dirimere la *querelle*, hanno sottolineato come lo schema tipico del contratto di associazione in partecipazione preveda **il controllo degli utili e del rendiconto da parte degli associati e la loro partecipazione alla gestione dell'azienda.**

Pertanto, atteso che nel caso di specie gli associati erano risultati del tutto estranei alla "vita aziendale" e che, *ex adverso*, **ricorrevano tutti gli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato** (*id.* collaborazione, continuità delle prestazioni, osservanza di un orario determinato, versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i Giudici del

Palazzaccio hanno confermato la legittimità del recupero contributivo effettuato dall'Istituto di Previdenza.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.